



Acque SpA
Sede Legale
Via Garigliano 1, 50053, Empoli
Sede Amministrativa
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 3165611, www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acquespa.it

Capitolato Speciale d'Appalto

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA GRUPPI ELETTROGENI E MOTOPOMPE

ART. 1 OGGETTO ED IMPORTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di interventi di verifica, controllo e manutenzione meccanica, ordinaria e straordinaria dei gruppi elettrogeni e delle motopompe, sugli impianti gestiti da Acque Spa.

L'importo a base di negoziazione ammonta ad € 80.000 (Euro ottantamila/00) e di cui € 100 (Euro cento/00) di oneri per la sicurezza e di cui € 29.000,00 (Euro ventinovemila) di costi della manodopera; su base biennale o comunque fino al raggiungimento dell'importo contrattuale.

Incidenza percentuale della manodopera 36%.

Le prestazioni verranno eseguite secondo le istruzioni tecniche e le procedure vigenti previste dal sistema di gestione impianti in vigore in Acque spa.

Ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a) del D.lgs. 36/2023 è prevista per il presente appalto l'opzione di incremento delle prestazioni per ulteriori € 20.000,00 (ventimila/00) e della durata del contratto al fine di eseguire tale incremento pari a mesi 4. In caso di attivazione di tale opzione, che avverrà a totale discrezione della Stazione Appaltante, le prestazioni dovranno essere eseguite agli stessi prezzi, patti e condizioni di aggiudicazione senza che si possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 2 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Si provvederà ad aggiudicare il presente appalto secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art.108, comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. espresso mediante ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara. Il ribasso è esteso anche ai listini ufficiali delle case costruttrici.

L'importo contrattuale complessivo calcolato applicando all'importo a base d'asta, al netto degli oneri della sicurezza, il ribasso percentuale offerto e sommando a tale importo gli oneri della sicurezza, deve intendersi quale massimale di spesa per questa società e non rappresenta in alcun modo un impegno all'ordinazione delle prestazioni per l'intero ammontare.

La Stazione Appaltante aderisce all'interpretazione di ANAC, fornita nel parere n° 528/2023, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del D.Lgs 36/2023, secondo la quale il costo della manodopera fa parte dell'importo a base di gara su cui sarà applicato (per definire l'importo contrattuale) il



ribasso offerto, fermo l'obbligo di verifica di congruità se il costo indicato nell'offerta è inferiore a quello precisato dalla stazione appaltante.

ART. 3 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' E REQUISITI SPECIFICI DI GARA

• CONTROLLI E MANUTENZIONE ORDINARIA

I controlli e le manutenzioni ordinarie da effettuare interessano tutti gli impianti di cui all'elenco allegato.

Tali operazioni dovranno essere effettuate come prescritto dal costruttore dei vari componenti, seguendo le istruzioni contenute nei libretti di uso e di manutenzione.

In ogni caso, il committente potrà richiedere un numero maggiore o minore degli interventi previsti, in base alle esigenze specifiche.

La finalità della manutenzione ordinaria è mantenere in buono stato di funzionamento l'impianto al fine di assicurare le condizioni contrattuali.

Le operazioni minime, da effettuare con le relative frequenze, sono dettagliate nei punti seguenti e suddivise per tipologia d'impianto.

GRUPPI ELETTROGENI

In virtù della bassa frequenza di funzionamento dei gruppi elettrogeni in dotazione agli impianti di Acque si ritiene opportuno effettuare due tipologie di interventi: uno di controllo e l'altro di manutenzione ordinaria da eseguirsi di norma alternati ogni anno e comunque a discrezione del committente:

Tipologia 1- Intervento di controllo

MOTORE

1. Pulizia generale del motore usando appositi liquidi sgrassanti e pulenti
2. Verifica eventuali perdite di liquidi
3. Controllo e pulizia del radiatore
4. Controllo e eventuale rabbocco di olio e liquido refrigerante
5. Controllo della carica e eventuale rabbocco del liquido dell'elettrolita della batteria
6. Controllo e eventuale spurgo dell'acqua presente nel prefiltro gasolio (se presente)
7. Controllo alternatore e funzionamento del carica batterie
8. Controllo gas di scarico
9. Ritiro e smaltimento di tutti gli eventuali rifiuti prodotti nel corso delle lavorazioni
10. Verifica e controllo scaldiglia del motore
11. Verifica e controllo serraggio raccordi, viti e dadi.

ALTERNATORE

1. Pulizia generale dell'alternatore
2. Controllo del quadro elettrico
3. Controllo e serraggio di tutte le connessioni elettriche in arrivo e in partenza dalle apparecchiature con verifica eventuali surriscaldamenti
4. Verifica delle protezioni di macchina
5. Prova di funzionamento
6. Prova di commutazione automatica in mancanza di rete

Tipologia 2- Intervento di manutenzione ordinaria

MOTORE

1. Pulizia generale del motore usando appositi liquidi sgrassanti e pulenti
2. Verifica eventuali perdite di liquidi
3. Controllo e pulizia del radiatore
4. Sostituzione olio motore
5. Eventuale sostituzione liquido refrigerante
6. Sostituzione filtro olio
7. Eventuale sostituzione batteria
8. Sostituzione filtro combustibile
9. Controllo gioco delle valvole
10. Controllo alternatore e funzionamento del carica batterie
11. Controllo gas di scarico
12. Ritiro e smaltimento di tutti gli eventuali rifiuti prodotti nel corso delle lavorazioni

ALTERNATORE

1. Pulizia generale dell'alternatore
2. Controllo del quadro elettrico
3. Controllo e serraggio di tutte le connessioni elettriche in arrivo e in partenza dalle apparecchiature con verifica eventuali surriscaldamenti
4. Verifica delle protezioni di macchina
5. Prova di funzionamento
6. Prova di commutazione automatica in mancanza di rete

MOTOPOMPE (Solo parte motore)

In virtù della bassa frequenza di funzionamento dei gruppi elettrogeni in dotazione agli impianti di Acque si ritiene opportuno effettuare due tipologie di interventi: uno di controllo e l'altro di manutenzione ordinaria da eseguirsi di norma alternati ogni anno e comunque a discrezione del committente:

Tipologia 1- Intervento di controllo

1. Pulizia generale del motore usando appositi liquidi sgrassanti e pulenti

2. Verifica eventuali perdite di liquidi
3. Controllo e pulizia del radiatore
4. Controllo e eventuale rabbocco di olio e liquido refrigerante
5. Controllo della carica e eventuale rabbocco del liquido dell'elettrolita della batteria
6. Controllo e eventuale spurgo dell'acqua presente nel prefiltro gasolio (se presente)
7. Controllo alternatore e funzionamento del carica batterie
8. Controllo gas di scarico
9. Ritiro e smaltimento di tutti gli eventuali rifiuti prodotti nel corso delle lavorazioni

Tipologia 2- Intervento di manutenzione ordinaria

1. Pulizia generale del motore usando appositi liquidi sgrassanti e pulenti
2. Verifica eventuali perdite di liquidi
3. Controllo e pulizia del radiatore
4. Sostituzione olio motore
5. Eventuale sostituzione liquido refrigerante
6. Eventuale sostituzione filtro olio
7. Sostituzione batteria
8. Sostituzione filtro combustibile
9. Controllo gioco delle valvole
10. Controllo alternatore e funzionamento del carica batterie
11. Controllo gas di scarico
12. Ritiro e smaltimento di tutti gli eventuali rifiuti prodotti nel corso delle lavorazioni

• MANUTENZIONE STRAORDINARIA GRUPPI ELETTROGENI, SOSTITUZIONI COMPONENTI.

Negli interventi di manutenzione con corrispettivo a misura la fornitura di materiali sarà contabilizzata secondo i listini ufficiali delle aziende costruttrici diminuiti del ribasso d'asta dichiarato in sede di gara.

Il ribasso d'asta sarà applicato su tutte le forniture per tutta la durata dell'affidamento, indipendentemente dalla ditta costruttrice.

Si indicano di seguito, ai soli fini informativi, le aziende commerciali con fornitura prevalente per le quali l'Assuntore dovrà fornire copia di listini ufficiali in vigore all'atto dell'offerta:

MECC, ALTE, TESSARI, GEI ENERGIA, IVECO, WFM, MAN, VOLVO PENTA, LOMBARDINI, GENERATING SET, TIEMME, OFFICINA MECCANICA PALMIERI, MUZZI, ANSALDO, RUGGERINI, OCREM

Le manutenzioni straordinarie e le eventuali sostituzioni complete o di componenti, dovranno essere accompagnate da preventivo di spesa, soggetto alla approvazione dalla Direzione dell'esecuzione e imputate nell'importo contrattuale.

**Acque SpA****Sede Legale**

Via Garigliano 1, 50053, Empoli

Sede Amministrativa

Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa

tel 050 3165611, www.acque.netinfo@acque.net, info@pec.acquespa.it

Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le istruzioni tecniche e le procedure vigenti previste dal sistema di gestione impianti in vigore in Acque spa.

-REQUISITI SPECIFICI DI GARA**a) Sopralluogo Obbligatorio**

È previsto, a pena di esclusione dalla presente selezione concorrenziale, un sopralluogo obbligatorio, da parte del legale rappresentante o di suo delegato (munito di apposita delega a firma del rappresentante legale e di fotocopia del documento di identità da mostrare in sede di sopralluogo all'operatore di Acque SpA) degli impianti di seguito specificati.

Sono stati individuati due impianti in cui effettuare i sopralluoghi che a titolo esemplificativo possiedono Gruppi Elettrogeni che hanno le principali caratteristiche tecniche oggetto dell'appalto:

-IMPIANTO DI DEPURAZIONE PIEVE A NIEVOLE DEPURATORE INTERCOMUNALE

-IMPIANTO DI ACQUEDOTTO TERRICCIOLA LA ROSA

Resta fermo che l'impresa, con il solo fatto di partecipare alla presente Selezione concorrenziale per l'individuazione del prestatore di servizio, dichiara di assumersi ogni consequenziale responsabilità relativamente alla presa in visione dei luoghi e zone interessate dal servizio.

I sopralluoghi potranno essere eseguiti previo appuntamento da prendere almeno 2 gg prima con il personale incaricato della Stazione appaltante indicato nell'allegato 2 "modulo sopralluoghi".

Per ogni singolo sito la Ditta dovrà compilare l'allegato 2 "modulo sopralluoghi" con l'indicazione della data e dell'ora in cui è stato effettuato il singolo sopralluogo, facendosi timbrare e controfirmare dal personale della Stazione appaltante il medesimo per riscontro della visita effettuata.

L'allegato 2 "modulo sopralluoghi" dovrà dunque essere timbrato e controfirmato in calce dalla Ditta e quindi fatto pervenire alla Stazione appaltante a cura ed onere esclusivi della Ditta partecipante unitamente alla documentazione di gara così come indicato nel disciplinare.

b) Disponibilità sede

Entro 30 giorni dalla stipula del contratto, l'Appaltatore dovrà provvedere ad allestire, sul territorio di uno dei Comuni in cui la Committente gestisce il Servizio Idrico Integrato, almeno una sede operativa idonea a svolgere le funzioni di centro di coordinamento, pianificazione e schedulazione delle attività; di supporto operativo, rimessaggio automezzi, coordinamento attività operative, servizi per il personale.



**Acque SpA****Sede Legale**

Via Garigliano 1, 50053, Empoli

Sede Amministrativa

Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa

tel 050 3165611, www.acque.netinfo@acque.net, info@pec.acquespa.it

Detta struttura dovrà essere ubicata sul territorio in maniera adeguata al soddisfacimento degli standard del servizio richiesto e garantire un servizio di PRONTO INTERVENTO di massimo 5H dalla avvenuta constatazione del guasto.

Il mancato allestimento della sede entro il termine stabilito darà diritto alla Committente alla risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva.

ART. 4 DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è stabilita in anni 2 (due) con decorrenza dalla data di sottoscrizione.

4.1. Opzione temporale

Ferma restando la facoltà di disporre la proroga ai sensi dell'art. 120, comma 11 del D.lgs. 36/2023, qualora alla scadenza contrattuale prevista l'importo del contratto non sia stato ancora esaurito, a proprio insindacabile giudizio, la Stazione Appaltante si riserva di affidare all'Appaltatore la prosecuzione del contratto fino ad ulteriori 12 mesi, quale elemento opzionale, ai sensi dell'art. 120, comma 10 del D.lgs. 36/2023.

ART. 5 LUOGO DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

Sono considerati oggetto del presente capitolato speciale di appalto tutti gli impianti gestiti dalla società Acque Spa, meglio descritti nell'Allegato 1) al presente capitolato:

La Ditta si impegna ad eseguire le Attività oggetto dell'appalto anche su eventuali apparecchi non presenti nella Tabella 1 e che comunque saranno presi in gestione o sono già gestiti da Acque Spa.

ART. 6 PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO

Il personale che l'appaltatore è tenuta a mettere a disposizione per l'esecuzione delle attività dovrà essere adeguato, per numero e qualità, a garantire la corretta esecuzione delle opere di cui all'art. 1.

ART. 7 SPECIFICHE OPERATIVE

Tutte le operazioni necessarie all'esecuzione delle attività di manutenzione delle apparecchiature dovranno essere effettuate rispettando le norme igieniche e di sicurezza definite dalle Normative vigenti, nonché dalle modalità operative e procedure e standard definiti da Acque spa.

Le operazioni di manutenzione delle apparecchiature dovranno essere eseguite secondo le indicazioni contenute nei manuali operativi e nelle schede tecniche dei macchinari stessi: tale documentazione, presente presso gli archivi delle unità operative di zona, verrà messa a disposizione dal personale tecnico di Acque incaricato.

ART. 8 ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Saranno tra gli altri, a totale carico dell'appaltatore e si intenderanno comunque compresi nel prezzo dell'appalto, tutti gli oneri di cui appresso:

1. osservare le norme in vigore in merito all'assunzione di mano d'opera e le vigenti leggi in materia assicurativa e previdenziale;
2. informare i lavoratori in merito ai rischi specifici correlati alla tipologia del lavoro, con particolare riferimento alle condizioni di sicurezza antinfortunistica, che devono essere assicurate attraverso una corretta programmazione dell'attività di cantiere;
3. attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nella zona nel corso dell'esecuzione dei lavori e ciò anche qualora l'Impresa non sia aderente alle Associazioni di categoria;
4. provvedere a prendere tutte le misure idonee a garantire l'incolumità dei terzi e ad evitare danni a beni pubblici e privati, (dovendo operare anche in ambienti aperti al pubblico) provvedendo altresì all'assicurazione di responsabilità civile verso terzi;
5. eseguire, a proprie cure e spese, i lavori di sistemazione provvisoria delle aree oggetto degli interventi ordinati ai sensi del presente Capitolato necessari per il corretto svolgimento delle attività stesse;
6. assumere a proprio carico le spese per le assicurazioni contro i furti dei propri beni, attrezzature, materiali ed i mezzi d'opera che dovessero verificarsi durante l'esecuzione e fino al termine delle prestazioni;
7. assumere a proprio carico tutte le eventuali spese inerenti alla stipulazione del contratto ed alla sua eventuale registrazione fiscale;
8. predisporre e mettere in opera idonea segnaletica di sicurezza come previsto dalla normativa vigente. Nei casi di temporanea occupazione della carreggiata stradale durante la normale circolazione del traffico di autoveicoli o in caso di particolari condizioni atmosferiche dovrà altresì essere utilizzata la segnaletica necessaria prescritta dalle norme e dal codice della strada, così come idonea segnaletica dovrà essere predisposta nell'area dove verranno eseguiti le attività, evitando di ostacolare il normale flusso di traffico in quella zona, tutto ciò sia in periodo diurno che notturno o per scarsa visibilità;
9. provvedere affinché le attrezzature ed i mezzi d'opera, di sollevamento e di trasporto, nonché tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera in genere che saranno impiegati, siano essi proprietà o noli forniti dall'Appaltatore, siano:
 - omologati;
 - collaudati;e risultino nelle migliori condizioni d'uso, adeguati alle prestazioni da eseguire e compatibili con la tipologia del servizio da svolgere;
10. curare l'ottenimento, l'emissione e la redazione esatta di tutti i documenti di accompagnamento dei beni viaggianti, le certificazioni ed i permessi di trasporto, e i documenti fiscali necessari, e rispondere di eventuali mancanze o imperfezioni di fronte a contestazioni mosse da Organi di Polizia o di controllo;
11. consentire l'accesso e la permanenza in cantiere e nelle aree interessate ai lavori del personale Acque Spa addetto al controllo dei cantieri;
12. provvedere alla pulizia quotidiana del cantiere o luogo di lavoro e lo sgombrò, ad attività ultimate, delle attrezzature, dei materiali residuati e di quant'altro non utilizzato o non facente parte delle opere, ripristinando lo stato preesistente;



Acque SpA
Sede Legale
Via Garigliano 1, 50053, Empoli
Sede Amministrativa
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 3165611, www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acquespa.it

13. effettuare il carico, trasporto, scarico stoccaggio e custodia, secondo le norme vigenti i materia, di tutti i materiali occorrenti per realizzare i servizi richiesti.
14. impiego degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai nonché l'assistenza alle attività e la direzione di cantiere.

ART. 9 AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' E MODALITÀ ESECUTIVE

Le attività oggetto della presente convenzione saranno organizzate e pianificate dai tecnici di Acque Spa nell'ambito della propria organizzazione e delle proprie risorse.

I tecnici di Acque Spa compileranno per ogni consegna lavori il modulo: ordine di intervento stabilendo di volta in volta i tempi di esecuzione.

La disciplina in materia di sicurezza sarà affidata al CSE di zona secondo le procedure in vigore ad Acque spa. Il CSE dovrà valutare e rilasciare l'autorizzazione al lavoro della Ditta vincitrice dell'appalto.

L'appaltatore, per mezzo del proprio personale delegato, è tenuta a controfirmare il modulo di consegna dei lavori ed al rispetto delle modalità operative e delle esigenze di Acque SpA.

Quotidianamente, dovranno informare tramite modulo a ciò preposto, circa la programmazione del giorno successivo, da comunicare al DL incaricato ed al CSE di zona secondo le procedure della società appaltatrice.

Rimane salva la possibilità, in qualsiasi momento, di dover assicurare interventi non previsti nella programmazione di cui sopra: la comunicazione di tali contingenze operative avverrà generalmente per via telefonica, ma potrà avvenire altresì per iscritto, a mezzo telefax o via E-mail.

ART. 10 CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Il contratto non potrà essere ceduto, neanche parzialmente, a pena di nullità.

L'Appaltatore può cedere esclusivamente i crediti derivanti dal contratto, nelle modalità espresse all'Art. 120 comma 12 del D.Lgs. 36/2023.

È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure e mandati all'incasso.

L'Appaltatore deve eseguire in proprio tutte le prestazioni previste dal contratto e possedere le qualificazioni secondo le categorie e classifiche relative agli importi indicati all'art. 3 del presente capitolato.

È nullo l'accordo con cui si affida a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate.

È ammesso il subappalto alle condizioni che seguono, ai sensi dell'art. 119 del D.lgs. 36/2023. L'aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni in misura prevalente, ovvero in una quota superiore al 50%. Pertanto, il subappalto è consentito nella percentuale massima rimanente. Nel caso in cui il concorrente abbia intenzione di ricorrere al subappalto, è obbligato ad indicare all'atto dell'offerta i servizi o parti di servizi che si intende subappaltare. Detta dichiarazione,



espressa in fase di partecipazione alla selezione, rappresenta la condizione preliminare per ottenere l'autorizzazione al subappalto.

Ai sensi dell'art. 119, comma 2, quinto periodo del Codice, almeno il 20 per cento delle prestazioni subappaltabili deve essere affidato a piccole e medie imprese, ferma restando la possibilità per il concorrente di indicare, mediante la presentazione di apposita dichiarazione tra la documentazione amministrativa, specificando le relative ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

La mancata osservanza delle disposizioni che seguono determina risoluzione contrattuale ex art. 1456 codice civile. Per il subappalto le imprese subappaltatrici dovranno essere qualificate per la categoria e per importi almeno pari al valore stimato del subappalto, e possedere i requisiti previsti dal presente Capitolato.

L'Appaltatore si impegna in ogni caso, costituendo condizione preliminare all'autorizzazione al subappalto, a far assumere al/ai subappaltatore/i tutti gli obblighi derivanti dal presente Capitolato in ordine alla conduzione ed esecuzione dei servizi.

Ai sensi del comma 12 dell'art. 119, il subappaltatore dovrà garantire ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro.

Ai fini della verifica suddetta, l'appaltatore dovrà presentare unitamente alla domanda di subappalto e a tutti i documenti indicati al comma 5 dell'art. 119, una dichiarazione sottoscritta dall'impresa subappaltatrice nella quale indica: a) il CCNL applicato per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto; b) il tipo di figure professionali che verranno utilizzate per eseguire l'oggetto del subappalto (es. operaio generico, operaio specializzato; ecc.); c) l'incidenza della manodopera.

Si ricorda che, nel caso in cui il subappaltatore applichi un CCNL differente rispetto a quello prodotto alla stazione appaltante, la mancata corresponsione dei differenziali retributivi e contributivi in favore del personale impiegato per l'esecuzione del subappalto, espone appaltatore e subappaltatore a verifica dell'Ispettorato del Lavoro ex art. 14 D.Lgs. n. 124/2004, con conseguente consolidamento del regime di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore, di cui agli artt. 29 D.lgs. n. 276/2003 e 1676 c.c., così come sancito ai commi 6 e 7 del D.lgs. 36/2023.

Qualora durante l'esecuzione delle attività ed in qualsiasi momento la Committente accerti che l'Appaltatore risulti inadempiente con le attività affidate in subappalto, ne darà comunicazione scritta all'Appaltatore, il quale dovrà porre in essere tutto quanto necessario per eliminare l'inadempimento, ivi inclusa la risoluzione immediata del subappalto e l'allontanamento del subappaltatore dal luogo di esecuzione delle attività.

La risoluzione del subappalto comporta da parte dell'Appaltatore, ove qualificato per l'esecuzione delle attività oggetto di subappalto, l'assunzione diretta delle relative attività senza alcun onere aggiuntivo per la Committente e non dà alcun diritto all'Appaltatore ad indennizzi, risarcimento di danni o spostamento dei termini contrattualmente previsti.

L'Appaltatore deve comunicare alla Committente la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo; tale comunicazione deve essere sottoscritta dall'Appaltatore e dal subappaltatore.

Ove l'Appaltatore non provveda alla comunicazione ivi prevista, la Committente si riserva di sospendere in tutto o in parte il pagamento degli importi dovuti, fino a quando non sia sanata l'inadempienza, senza che l'Appaltatore o il subappaltatore possano pretendere dalla Committente indennizzi, risarcimento di danni o interessi.

L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Committente o a terzi per fatti imputabili ai subappaltatori e si obbliga a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

I corrispettivi per le attività subappaltate sono erogati direttamente al subappaltatore nelle ipotesi previste dalla legge (art. 119 comma 11 del D. Lgs. 36/2023).

Nel caso di subappalti autorizzati con la forma di pagamento appaltatore / subappaltatore – nei limiti della normativa di cui al comma 11 dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023, nonché del Comunicato del Presidente ANAC del 25 novembre 2020 - i corrispettivi per le attività subappaltate per ciascun stato di avanzamento del servizio sono erogati all'Appaltatore, il quale dovrà fornire alla Committente la copia delle fatture quietanzate dai subappaltatori di avvenuto pagamento. In assenza di detta produzione, non si procederà al pagamento delle fatture successive se l'appaltatore non avrà prodotto le fatture quietanzate dai subappaltatori dell'avvenuto pagamento delle prestazioni riferite allo stato di avanzamento del servizio precedente a cui le prestazioni si riferiscono.

In occasione di ciascun stato di avanzamento del servizio, in caso di mancata produzione delle fatture quietanzate attestanti l'avvenuto pagamento dei subappaltatori non si procederà all'emissione dei certificati di pagamento.

L'Appaltatore è obbligato, a pena di nullità assoluta del contratto, ad inserire nei contratti di subappalto una apposita clausola con la quale i subappaltatori assumono gli obblighi di tracciabilità previsti Legge 13 agosto 2010 n. 136.

Ai sensi dell'art. 6, 7 e 12 dell'art. 119, l'affidatario è solidamente responsabile con il subappaltatore nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto e per gli obblighi retributivi e contributivi nei confronti delle maestranze impiegate nell'esecuzione delle opere del presente capitolato. L'affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

ART. 11 MODIFICHE O VARIANTI

In ipotesi di modifiche o varianti contrattuali di qualsivoglia natura di cui all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, trova applicazione la disciplina di cui all'art. 120 comma 9 del D.Lgs. 36/2023 e, pertanto, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'appaltatore è tenuto a darne esecuzione alle condizioni originariamente previste, senza possibilità di fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 12 NORME DI SICUREZZA

L'appaltatore assume l'obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le Norme di sicurezza di carattere generale e particolare vigenti o che venissero emanate, nonché alle disposizioni particolari in vigore all'interno degli impianti e nell'area dove dovrà eseguirsi l'intervento richiesto da Acque e al regolamento della Normativa vigente.

In merito a quanto detto, l'appaltatore è tenuto a predisporre il "Piano Operativo della Sicurezza Fisica Dei Lavoratori", secondo quanto previsto dalle vigenti normative.

Tale Piano dovrà contenere una illustrazione delle attività svolte, in funzione della sicurezza dei lavoratori impiegati, con l'individuazione dei rischi prevedibili e le misure atte ad ovviarli, ivi compresi i provvedimenti finalizzati al controllo del rispetto di tali misure.

Ciascun lavoratore, prima dell'inizio dell'espletamento delle varie fasi di lavoro, dovrà essere reso edotto, dei contenuti del Piano Operativo della Sicurezza e di quelle parti dei piani particolari concernenti la lavorazione a cui è addetto.

L'appaltatore deve provvedere a che siano osservate le norme di cui al presente articolo anche da parte degli eventuali propri subappaltatori autorizzati, nei confronti del loro personale dipendente.

In caso di infortunio sul lavoro che coinvolga personale dell'Appaltatore, dei suoi subappaltatori o di altri soggetti da questi impiegati a qualsiasi titolo nell'esecuzione del contratto, l'Appaltatore è tenuto a darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), e comunque non oltre le 24 ore dall'evento, mediante comunicazione scritta a mezzo PEC. Tale comunicazione dovrà essere seguita, entro i successivi 3 giorni, dalla trasmissione di copia della denuncia inoltrata all'INAIL e di una relazione dettagliata sulla dinamica, le cause accertate o presunte dell'infortunio e le misure correttive adottate.

L'Appaltatore, in qualità di datore di lavoro, è l'unico e diretto responsabile del rispetto di tutte le norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento al D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., nonché delle prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e del proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS). L'Appaltatore è altresì tenuto a vigilare e a garantire il pieno rispetto di tali norme da parte dei propri subappaltatori, rimanendo solidalmente responsabile per le loro violazioni e inadempienze ai sensi dell'art. 119, comma 12 del D.lgs. 36/2023.

La Stazione Appaltante, fatto salvo quanto previsto al comma 5, si riserva la facoltà di effettuare ogni opportuna verifica e accertamento, anche mediante accesso ai luoghi di lavoro e richiesta di documentazione, al fine di valutare le cause dell'infortunio e l'eventuale sussistenza di inadempimenti contrattuali o violazioni di legge imputabili all'Appaltatore o ai suoi subappaltatori.

Qualora all'esito delle verifiche di cui al comma 6, o a seguito di accertamenti da parte degli organi di vigilanza competenti, siano riscontrati inadempimenti dell'Appaltatore agli obblighi di sicurezza, la Stazione Appaltante, in base alla gravità della violazione, potrà adottare, previa formale contestazione, un' adeguata penale economica fino ad un massimo del 9% dell'importo contrattuale, la sospensione parziale o totale dei lavori e nei casi di inadempimento di gravità tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni e l'affidabilità dell'Appaltatore, la risoluzione del contratto per grave inadempimento, nei termini e con le modalità previste dall'art. 122, comma 3 del D.lgs. 36/2023.

L'Appaltatore si obbliga a tenere indenne e a manlevare la Stazione Appaltante da qualsiasi richiesta di risarcimento danni, pretesa, sanzione, costo o spesa (incluse le spese legali) che

dovesse derivare a quest'ultima in conseguenza di infortuni sul lavoro o malattie professionali occorsi al personale dell'Appaltatore, dei suoi subappaltatori o di terzi, qualora tali eventi siano riconducibili a violazioni, da parte dell'Appaltatore o dei suoi subappaltatori, delle norme in materia di sicurezza o degli obblighi contrattuali.

Resta in ogni caso fermo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti, subiti in conseguenza degli inadempimenti dell'Appaltatore.

ART. 13 TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

In ottemperanza all' art. 11, comma 1 e 2 e all'art 57 comma 1, rispetto all' oggetto dell'appalto e alle attività da eseguire, anche in maniera prevalente, e che l'operatore economico sarà chiamato a svolgere, la stazione appaltante indica che i contratti collettivi più attinenti, applicabili al dipendente impiegato nell' appalto sono i CCNL "Metalmecanici". Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta un differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente. Prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione la stazione appaltante acquisisce la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione è anche verificata con le modalità di cui all'articolo 110 del codice.

Ai sensi e per gli effetti dell'Art. 57 del D.lgs. n° 36/2023, ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel precedente contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato nel precedente capoverso.

Sempre ai sensi dell'art. 57 del D.lgs. 36/23, è richiesto al concorrente di assumere l'impegno:

- 1) nel caso in cui siano necessarie nuove risorse per l'esecuzione della commessa aggiudicata, ad adottare misure che siano dirette a garantire la pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa, attraverso l'assunzione di personale giovanile (under 36) e femminile nella quota minima del 30%;
- 2) durante l'esecuzione della commessa aggiudicata, a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato per l'esecuzione dell'appalto;
- 3) a garantire, per tutta la durata dell'appalto, l'applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali e Territoriali di settore, secondo quanto stabilito all'art. 11 del D.lgs. 36/23.

A tal fine, il concorrente è tenuto ad assumere i suddetti impegni attraverso la compilazione e la sottoscrizione del modello allegato alla busta amministrativa secondo le disposizioni del disciplinare.

ART. 14 DISCIPLINA SUI LUOGHI DI INTERVENTO

**Acque SpA***Sede Legale*

Via Garigliano 1, 50053, Empoli

Sede Amministrativa

Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa

tel 050 3165611, www.acque.netinfo@acque.net, info@pec.acquespa.it

L'appaltatore dovrà mantenere la disciplina ed il buon ordine sui luoghi di intervento nei quali si trova ad operare ed è obbligata a far osservare dal proprio personale, comunque addetto all'esecuzione delle prestazioni assegnate, tutte le disposizioni di legge e regolamenti adottando tempestivamente ogni provvedimento atto a farle osservare.

L'appaltatore rimane comunque responsabile, in ogni caso, dell'operato e del comportamento complessivo del personale da essa dipendente.

ART. 15 ATTREZZATURA E MEZZI D'OPERA

Per l'erogazione l'appaltatore garantisce la disponibilità di automezzi furgonati equipaggiati con attrezzature idonee ed in grado di assicurare gli spostamenti logistici del personale e delle apparecchiature.

Le macchine e gli attrezzi utilizzati nelle lavorazioni devono essere in perfetto stato d'uso, provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento ed impiego ed a norma con le vigenti disposizioni di legge.

Le attrezzature ed i mezzi d'opera in genere che saranno impiegati per l'esecuzione dei servizi dovranno essere omologati e collaudati nelle migliori condizioni d'uso.

ART. 16 CONTABILITA' E I TERMINI DI PAGAMENTO

Gli interventi saranno contabilizzati bimestralmente e di seguito fatturati in base agli articoli riportati nell'elenco prezzi allegato e nel modulo: - ordine/rendiconto intervento.

Il pagamento dei corrispettivi avverrà a 60 giorni data fattura fine mese.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese ogni impresa partecipante al raggruppamento dovrà emettere fattura per le prestazioni eseguite. Nel mandato di costituzione dell'ATI, le imprese raggruppate dovranno chiaramente indicare se la stazione appaltante dovrà corrispondere il corrispettivo contrattuale alla sola impresa capogruppo che provvederà a regolare le prestazioni con le imprese mandanti, oppure che il pagamento sarà pro quota a favore di ciascuna delle imprese raggruppate.

ART. 17 PENALI

Per ogni giorno di ritardo per il completamento dei lavori così come previsto nel modulo:- ordine/rendiconto intervento di cui al comma 2 dell'art. 9 verrà applicata la sanzione di € 50,00 (Euro cinquanta/00).

In merito alle clausole sociali di cui all'art. 57 del D. Lgs. 36/2023 quelle previste nell'art. 1 comma 6 dell'ALLEGATO II.3 al D. Lgs. 36/2023, calcolate nella misura dell'1 per mille dell'ammontare netto del Contratto, per ogni giorno di ritardo nella consegna della documentazione di cui al comma 2 e 3 del medesimo articolo.





Acque SpA
Sede Legale
Via Garigliano 1, 50053, Empoli
Sede Amministrativa
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 3165611, www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acquespa.it

Il contratto sarà risolto di diritto al raggiungimento di penali pari al 10% dell'importo contrattuale.

ART. 18 GARANZIE E ASSICURAZIONI

L'impresa appaltatrice provvederà all'esecuzione del servizio in appalto con proprio personale, assumendone in via esclusiva ogni obbligo ed onere assicurativo, antinfortunistico, assistenziale e previdenziale.

Prima di dare inizio a qualsiasi attività e comunque prima della sottoscrizione del contratto l'appaltatore è tenuto, senza che per questo siano comunque limitate le sue responsabilità, a contrarre idonea assicurazione, per tutta la durata della sua attività contrattuale, contro tutti i danni alle persone, alle cose di proprietà della Acque Spa e di terzi, delle opere e delle attrezzature, di responsabilità civile verso terzi, con un massimale di almeno € 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00).

L'appaltatore dovrà fornire ad Acque Spa copia autenticata della polizza assicurativa, prima della consegna del servizio. Tale polizza, unitamente al presente Capitolato Normativo, formerà parte integrante del contratto.

L'assicurazione non limiterà in alcun modo le responsabilità dell'Appaltatore assunte in forza del contratto o derivanti in forza di legge. Pertanto, l'appaltatore stesso risponderà in proprio qualora i danni cagionati dovessero eccedere i massimali previsti nella polizza assicurativa

ART. 19 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli, la Committente potrà risolvere il contratto di appalto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, anche ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 36/2023, costituiranno motivo di risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ex art. 1454 del Codice Civile, i seguenti inadempimenti:

- a) frode o grave negligenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della Direzione del contratto circa i tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità organizzativa e/o anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione del servizio da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo.

2. Il contratto di appalto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, nei seguenti casi:

- f) qualora l'appaltatore (o il subappaltatore in caso di subappalto) o ogni altro subcontraente effettui una o più transazioni indicate nell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, anche non correlate al presente appalto, senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;



i) recidiva negli inadempimenti esecutivi discendenti dal presente affidamento, formalmente contestati o oggetto di contestazione per n. cinque inadempienze nel periodo continuativo di 90 giorni;

l) violazione delle disposizioni previste dal Codice Etico degli Appalti, nel Modello 231, la Politica anticorruzione secondo la norma UNI ISO 37001 e nel Codice di Comportamento di Acque S.p.A.

3. In tutti i casi la Committente si riserva il diritto al risarcimento dei danni, oltre alle penalità previste dal presente contratto.

4. E' fatto salvo, ove ricorrano ritardi o inadempimenti da parte del contraente, idonei a recare grave pregiudizio all'interesse della Committente, il diritto di quest'ultima di disporre che l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ove possibile, avvenga ad opera di altro soggetto idoneo individuato mediante procedura negoziata, essendo in ogni caso a carico dell'appaltatore contraente del presente atto le maggiori spese ed i danni derivanti da tale evenienza e senza che questi possa pretendere indennizzi di qualsiasi sorta.

Per l'esecuzione d'ufficio la Committente potrà disporre di tutte le somme dovute all'appaltatore per le prestazioni eseguite, contabilizzate e non, e di quelle depositate a garanzia per cauzione definitiva e delle somme dovute o depositate a qualsiasi titolo.

ART. 20 DEFINIZIONE DELLE EVENTUALI CONTROVERSIE

Le eventuali controversie che dovessero derivare dall'esecuzione del presente contratto saranno deferite all'autorità giudiziaria ordinaria: in tale caso il Foro competente risulta essere quello di Pisa.

ART. 21 REVISIONE DEI PREZZI e ANTICIPAZIONE

Eventuali variazioni dei listini prezzo delle Case Costruttrici dovranno essere comunicate con almeno 30 giorni di preavviso e comunque saranno valide solo se perverrà alla Ditta comunicazione controfirmato per accettazione.

Il corrispettivo contrattuale potrà essere soggetto a revisione e variazione ai sensi dell'art. 60 e dell'Allegato II.2-bis del Codice, secondo quanto di seguito indicato.

Ai fini della determinazione dell'effettiva variazione dei prezzi e dei costi, la stazione appaltante utilizzerà l'indice CPV 50532300-6.

Durante l'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante monitora l'andamento del predetto indice con frequenza semestrale, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi.

La Stazione appaltante dispone la revisione dei prezzi contrattuali, senza la necessità della presentazione di apposita istanza da parte dell'Appaltatore, qualora la variazione dell'indice utilizzato determini una variazione, in aumento o diminuzione, eccedente il 5% (cinque per cento) del corrispettivo contrattuale.

A tal fine, la stazione appaltante utilizza quale riferimento il valore dell'indice vigente al momento dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione, fermo restando quanto stabilito dall'art. 12, comma 1, terzo periodo dell'Allegato II.2-bis del Codice, per l'ipotesi di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione secondo quanto previsto dall'Allegato I.3 del Codice.

In caso di variazione dell'indice utilizzato, la Stazione appaltante comunica all'Appaltatore la variazione rilevata, entro 90 giorni decorrenti dall'avvenuta rilevazione e procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza, applicata alle prestazioni da eseguire dopo l'attivazione della clausola di revisione.

Trattandosi di procedura di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria e regolata, ex art. 50, c. 5 del D.lgs. 36/2023, da regolamento della Stazione Appaltante, per il presente appalto non trova applicazione l'istituto dell'anticipazione contrattuale.

ART. 22 PRIVACY

Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l'informativa relativa ai dati trattati. La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto contrattuale; i dati saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell'oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge. Le Parti, altresì, si impegnano a comunicare, all'atto di sottoscrizione del presente contratto, gli estremi del Data Protection Officer o del Referente Privacy aziendale se designati.

Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l'altra, conferma l'adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui alla General Data Protection Regulation. L'informativa della Società è disponibile sul sito di Acque SpA all'indirizzo www.acque.net/privacy.

Il Fornitore dovrà mantenere la più completa riservatezza, confidenzialità e segretezza su qualsiasi notizia informazione, dato o documento di cui lo stesso verrà in possesso o di cui venga a conoscenza, o comunque abbia raccolto o trattato, nel corso dell'esecuzione del Contratto che, per normativa, natura o altra circostanza, sia da reputare coperto da riservatezza.

Ai fini del Contratto sono "Informazioni Riservate" tutte le informazioni, in qualunque forma (cartacea, elettronica o verbale) che siano:

- Relative ad attività passate, presenti o future riguardanti l'impresa, la ricerca, lo sviluppo, le attività commerciali, le attività anche non a fine di lucro, i prodotti, i servizi, le conoscenze tecniche ed informatiche, i know-how e i segreti industriali, qualunque forma essi assumano, nonché le informazioni su clienti, i progetti e i piani di organizzazione degli stessi, i progetti commerciali, ivi incluse le informazioni rivelate o sviluppate per finalità di cui al Contratto;
- Identificate per iscritto come "riservate" ovvero che si possano ragionevolmente identificare o considerare come "riservate".

Non sono considerate riservate, indipendentemente dalla loro classificazione, le informazioni che siano o siano diventate in corso d'opera di dominio pubblico.

Il Fornitore si impegna a non utilizzare per scopi diversi da quelli individuati nel Contratto le informazioni coperte da riservatezza fornite dalla Società nello svolgimento delle attività oggetto del medesimo e di non divulgarle ai propri dipendenti e/o collaboratori se non per adempiere esclusivamente alle finalità legate all'esecuzione del Contratto.

Ciascuna Parte potrà rivelare e comunicare le Informazioni Riservate laddove tale adempimento sia prescritto ai sensi di un ordine dell'autorità giudiziaria o da qualsiasi altro atto di un'autorità pubblica avente forza di legge. La parte che ha ricevuto tale richiesta di "rilevazione per obbligo di legge" deve dare comunicazione scritta e tempestiva al proprietario



Acque SpA
Sede Legale
Via Garigliano 1, 50053, Empoli
Sede Amministrativa
Via Bellatalla 1, 56121, Ospedaletto, Pisa
tel 050 3165611, www.acque.net
info@acque.net, info@pec.acquespa.it

delle informazioni riservate al fine di concedere a quest'ultimo una ragionevole opportunità di ottenere una misura cautelare.

Tutte le Informazioni Riservate, in qualsiasi forma esse siano, sono e rimangono di esclusiva proprietà di ognuna della Società.

Le Parti rispondono, con diretta assunzione di responsabilità, dei comportamenti in violazione di quanto previsto dal presente articolo assunti dal personale in servizio presso la propria struttura o da eventuali terzi incaricati.

Il Fornitore prende atto che i suddetti obblighi di riservatezza saranno validi e vincolanti sino alla data di cessazione, per qualsivoglia motivo, del Contratto e per un ulteriore periodo di 5 (cinque) anni.

ART. 23 SPESE CONTRATTUALI

Per i procedimenti avviati a decorrere dal 1° luglio 2023, in attuazione dell'art. 18 comma 10 del D.Lgs 36/2023 e dell'articolo 3 dell'allegato I.4 allo stesso decreto, l'appaltatore assolve al versamento dell'imposta di bollo al momento della stipula dei contratti applicativi, con modalità telematiche, utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" -F24 ELIDE.

(Rif. Provvedimento Prot. n. 240013/2023 di Agenzia Entrate avente a oggetto: "Individuazione delle modalità telematiche di versamento dell'imposta di bollo, di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che l'appaltatore assolve al momento della stipula del contratto".)

Art. 24 RINVIO – NORME FINALI

Per tutto quanto non previsto nella documentazione contrattuale si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Il Responsabile Unico del Progetto
Ing Roberto Cecchini

Firmato digitalmente da:

ROBERTO CECCHINI

Firmato il 30/09/2026 07:51

Seriale Certificato: 33585576

Valido dal 03/12/2025 al 03/12/2028

InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3

Redattore
Ing Matteo Olivieri

